

Amministrazione e finanza

La difesa degli interessi economici dell'Associazione è affidata all'osservanza degli articoli 39-41. Il primo dice che gli organi dell'Associazione, dal Commissariato Centrale al Commissariato Provinciale, sono finanziariamente autonomi e responsabili della propria amministrazione: il che consente di rilevare che, dal punto di vista economico-finanziario, la volontà di ciascun organo gode di una libertà di scelta di gran lunga maggiore che non in altri settori della vita dell'Associazione. Parimenti va rilevato subito che la presunzione di fiducia e di lealtà che in esso è racchiusa è un connotato che differenzia onorevolmente l'A.S.C.I. anche di fronte ad altre associazioni a finalità educative, mentre il fatto che si finisce anche qui per ricondurre sotto la salvaguardia di una norma statutaria quei principi della fiducia e della responsabilità sui quali il nostro metodo fa tanto conto, mette in vista, ancora una volta il carattere anche strumentale dello statuto il quale non è fine a se stesso ma mezzo.

Un limite all'autonomia economica dei commissariati c'è, ma non è costituito da una azione di sindacato dell'organo superiore al quale il bilancio viene presentato «per cognizione», ma dalla *responsabilità* che costituisce pertanto il secondo momento logico dell'azione economica e che consiste, in parole povere, in uno stato di assoggettamento patrimoniale in cui viene a trovarsi un commissariato a causa di debiti contratti con terzi. E poichè l'ASCI non ha personalità giuridica, ne consegue che, come per gli organi delle altre associazioni di fatto, dei debiti contratti si risponde solidalmente col patrimonio dell'organo associativo contraente e con quello *proprio* delle persone che rappresentano l'organo e che in nome e per conto del medesimo hanno agito.

Dai concetti fin qui analizzati ne deriva che se la responsabilità si risolve in un sacrificio d'interesse dell'organo, lo statuto stabilisce che, ove il soggetto voglia, nessun organo superiore gli impedisce di sottostare a quel sacrificio, ma l'eventuale passività della sua gestione non può essere accollata all'organo superiore.

Nessun commento all'art. 40 che, ribadendo il principio del contributo comunitario e proporzionale dei soci, non presenta innovazione alcuna.

Di diversa portata è, invece, l'art. 41 che si preoccupa per la prima volta della sorte dei beni appartenenti a gruppi che cessano per qualsiasi motivo l'attività. Logicamente il vecchio Statuto non poteva avvertire questa esigenza in quanto l'Associazione era ai primi passi della sua ricostituzione ed illogico sarebbe stato il preoccuparsi della difesa dei beni dei Gruppi che

ancora dovevano costituirsi con i requisiti della vitalità che soltanto la tecnica più evoluta degli anni che son seguiti ha permesso di realizzare. Ma negli ultimi tempi il problema si avvertiva non soltanto perchè ora esistono molti Gruppi ben piantati che con una accorta e previdente amministrazione praticata nei diversi anni di vita si trovano in una situazione patrimoniale non diciamo cospicua, ma relativamente non trascurabile, non fosse altro che per le attrezzature da campo, ma anche e soprattutto perchè l'Associazione attraverso la costituzione dei comitati patrocinatori e degli amici degli scouts tende principalmente ad irrobustire la struttura economica dei gruppi e dei Commissariati al fine di rendere più agevole e più efficiente la loro azione.

Il fondato timore che in caso di scioglimento di gruppi i beni dei medesimi possano andare dispersi od incamerati da altre associazioni è il presupposto dell'art. 41, il quale ha stabilito che detti beni, al netto di ogni passività, vengano depositati presso il Commissariato competente che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del gruppo stesso, precisando però che ove il gruppo non si ricostituisca entro il termine di tre anni, i beni andranno devoluti allo scautismo locale. Il periodo dei tre anni può sembrare a taluno piuttosto ristretto ma ha la sua ragion d'essere se si pensa che il fatto preminente che caratterizza questa situazione è *l'attesa* che cessi quel contegno di inattività, dovuto generalmente a negligenza che ha determinato lo scioglimento, ed il gruppo riprenda il suo cammino. E una attesa di tre anni è piuttosto larga anche a non voler considerare che vi è un interesse generale a che i beni non rimangano per molto tempo indisponibili, specialmente quando « in loco » vi sono altri gruppi che se ne potrebbero giovare. Come è evidente, per effetto di questa norma innovatrice, si allarga ancora il campo di azione e responsabilità dei commissari in primo luogo provinciali i quali dovrebbero innanzitutto:

1) tenere un inventario dei beni dei gruppi ed unità ad essi affidati;

2) procedere alla consegna (al recupero) dei beni al verificarsi dello scioglimento ed eventualmente rivendicare la proprietà dell'ASCI presso i terzi possessori quando la azione di consegna giunge tardiva;

3) una volta in possesso dei beni, trattandosi di beni deperibili (scorte alimentari, derrate ecc.) provvedere ad alienarle e ad accantonare il ricavato; trattandosi invece di beni produttivi provvedere al loro esercizio.

Carlo Braca